



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, AUSILI
FINANZIARI E BENEFICI ECONOMICI
A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI**

(approvato con Delibera di Consiglio n. 24 del 26 gennaio 1995)

CAPO I

FINALITÀ

Art. 1

- 1) Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici e vantaggi economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art.12 della legge del 7 agosto 1990 n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.
- 2) Ai fini della utilizzazione da parte dei terzi dei beni immobili comunali, si applica l'art. 52 del Regolamento Comunale di Contabilità, avente ad oggetto "Divieto di locazione o comodato assistenziale".

Art. 2

- 1) L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
- 2) L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 3

- 1) L'Amministrazione comunale promuove convenzioni tra enti pubblici (art.57 dello Statuto) ed accordi di programma (art.58 dello Statuto) al fine di:
 - garantire la salvaguardia e la valorizzazione dei beni archeologici, monumentali, archivistici della città;
 - favorire attività ed iniziative volte ad incrementare la pratica sportiva;
 - perseguire obiettivi di carattere sociale e civile anche mediante l'apporto del volontariato.
- 2) Il Comune collabora con le istituzioni pubbliche, sostiene e patrocina le iniziative culturali e di spettacolo, sportive, sociali promosse dagli enti pubblici della città.

CAPO II

LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art.4

- 1) Il Consiglio Comunale annualmente, nella deliberazione di bilancio, per ciascuno dei settori cultura e spettacolo, sport, volontariato sociale, approva rispettivi piani di intervento contenenti:
 - gli esiti dei risultati conseguiti;
 - indirizzi programmatici nel settore;
 - la ripartizione delle risorse finanziarie da destinare alle iniziative svolte direttamente, ai contributi, ai progetti da affidare in concessione ai patrocini.
- 2) Il Consiglio Comunale annualmente nella delibera di Bilancio potrà inoltre prevedere uno stanziamento per la concessione di contributi a terzi per la realizzazione di opere e attività di competenza comunale.

Art. 5

- 1) Per ciascuno dei settori cultura e spettacolo, sport, volontariato sociale il Sindaco può nominare specifici comitato tecnici formati da esperti nel settore di cui trattasi.
- 2) I comitati tecnici svolgono, relativamente al settore di appartenenza, le seguenti funzioni:
 - elaborano indagini sulla domanda e l'offerta e sulla utilizzazione della struttura;
 - forniscono agli organi istituzionali le relazioni tecniche di supporto alla predisposizione dei piani di cui al precedente art. 4.

CAPO III I CONTRIBUTI

Art. 6

Albo delle associazioni culturali e dello spettacolo

- 1) Le associazioni, i circoli, i centri ed altri organismi aventi come finalità statutaria la produzione, la distribuzione e la diffusione della cultura e dello spettacolo, operanti da almeno tre anni nella città, privi di fini di lucro, aventi sede nella città e con almeno 50 associati, possono chiedere l'iscrizione in un apposito albo comunale tenuto presso il Settore Cultura e Spettacolo;
- 2) Le domande di iscrizione all'albo, corredate da copia autenticata dell'atto costitutivo, dello statuto, dell'indicazione del numero dei soci degli organi direttivi, del legale rappresentante e della sede sociale, nonché la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà comprovante il possesso dei requisiti di cui al primo comma, devono essere inviate, mezzo raccomandata, al Settore Cultura entro il 31 luglio di ogni anno.
- 3) Nell'albo è indispensabile per poter accedere ai contributi di cui al presente Regolamento.
- 4) Il venir meno o la mancata osservanza di una delle condizioni di cui al presente articolo comporta la cancellazione dall'albo.
- 5) I soggetti inseriti nell'albo sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione che intervenga nell'assetto statutario e nella composizione degli organi direttivi.
- 6) L'albo è reso pubblico.

Art. 7

Albo delle associazioni sportive

- 1) Le società sportive non professioniste, gli enti di promozione sportiva, riconosciute dal CONI, i gruppi sportivi scolastici, i gruppi organizzati di cittadini, le Federazioni Sportive dei Comitati Provinciali e Regionali affiliate al CONI, aventi come finalità l'organizzazione di manifestazioni sportive e l'organizzazione e la gestione di Centri di Formazione fisico-sportiva, aventi sede nella città, possono chiedere l'iscrizione di un apposito albo comunale tenuto presso il Settore Sport.
- 2) Le domande di iscrizione all'albo devono pervenire, a mezzo raccomandata, al Settore Sport entro il 31 luglio di ogni anno.
- 3) Le domande vanno corredate:
 - per le Federazioni un'attestazione di riconoscimenti rilasciata dalle rispettive Federazioni Nazionali con l'indicazione del legale rappresentante dei Comitati Provinciali Regionali;
 - per le società, dalla copia autenticata dei certificati di affiliazione, dall'indicazione degli organismi direttivi, del legale rappresentante e della sede sociale;
 - per le associazioni dei gruppi sportivi, dall'atto costitutivo e dallo Statuto, dall'indicazione del legale rappresentante e della sede sociale;
 - per i gruppi organizzati di cittadini, delle firme autenticate di adesione.

- l'iscrizione nell'albo è indispensabile per poter accedere ai contributi di cui al presente Regolamento.
- il venir meno o la mancata osservanza di una delle condizioni di cui al presente articolo comporta la cancellazione dall'albo.
- i soggetti inseriti nell'albo sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione che intervenga nell'assetto statutario e nella composizione degli organi direttivi.
- l'albo è reso pubblico.

Art. 8

Albo delle organizzazioni di volontariato sociale e Cooperative di solidarietà sociale

- 1) Le organizzazioni di volontariato aventi le caratteristiche di cui alla legge n. 266/91 scritte nel registro regionale di cui all'art. 6 della suddetta legge ed aventi sede nella città le cooperative di solidarietà sociale di cui alla L.381/91 iscritte nell'Albo Regionale di cui all'art. 9 della suddetta legge possono chiedere l'iscrizione in un apposito albo comunale tenuto presso il Settore Sicurezza Sociale.
- 2) Le domande di iscrizione all'albo devono pervenire, a mezzo raccomandata, al Settore Sicurezza Sociale entro il 31 luglio di ogni anno.
- 3) Le domande vanno corredate dall'attestato di iscrizione del registro regionale e da copia dell'atto costitutivo dello statuto o degli accordi degli aderenti.
 - L'iscrizione nell'albo è indispensabile per poter accedere ai contributi di cui al presente Regolamento.
 - Il venire meno o la mancata osservanza di una delle condizioni di cui al presente articolo comporta la cancellazione dell'albo.
 - i soggetti inseriti nell'albo sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione che intervenga nell'assetto statutario e nella composizione degli organi direttivi.
 - l'albo è reso pubblico.

Art. 9

Disciplina dei contributi

- 1) Hanno titolo ad accedere ai contributi del Comune per la realizzazione dei rispettivi programmi di attività gli organismi regolarmente iscritti agli albi delle associazioni di cui ai precedenti articoli 6,7,8.
- 2) I soggetti di cui al precedente comma possono presentare apposita domanda al competente Settore comunale entro e non oltre il 30 novembre. Le domande dovranno riferirsi ad attività preordinate per l'anno successivo e dovranno essere corredate da una congrua documentazione concernente:
 - la rispondenza delle iniziative programmate alle finalità dello Statuto comunale;
 - i programmi di attività con una chiara indicazione degli obiettivi, delle modalità attuative, dei destinatari, del periodo di svolgimento, della corrispondenza con gli indirizzi dei Piani di cui al precedente art. 4.
 - i bilanci, i preventivi di spesa, il piano di copertura finanziaria, l'indicazione degli eventuali altri contributi pubblici;
 - per le società sportive il curriculum deve essere convalidato dalle rispettive Federazioni di appartenenza.
 - il curriculum documentato delle attività precedentemente svolte.
- 3) L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato e di richiedere una valutazione dei programmi presentati ai Comitati Tecnici per la Programmazione di cui al precedente art. 5.
- 4) Tutti i richiedenti sono tenuti a fornire a richiesta del competente settore, i necessari chiarimenti e devono, comunque, comunicare eventuali variazioni ai programmi.

- 5) I sostegni sono erogati in relazione ai seguenti criteri:
 - la continuità organizzativa e la documentata e qualifica attività dell'organismo richiedente;
 - la qualità del programma presentato e la sua rispondenza agli indirizzi programmatici enunciati dai Piani Comunali;
 - l'esposizione finanziaria diretta dell'associazione richiedente relativamente al programma candidato al contributo.
- 6) Particolare attenzione è rivolta:
 - per la cultura, alle iniziative dirette alla valorizzazione dei linguaggi nuovi e sperimentali, alla fruizione da parte del mondo della scuola alla formazione del pubblico, alle iniziative volte alla realizzazione, al miglioramento, all'apertura al pubblico di strutture culturali permanenti.
 - per lo sport, alle iniziative rivolte ai giovani in età scolare e alle iniziative destinate alla realizzazione ed al miglioramento delle strutture.
 - per le attività sociali, alle iniziative rivolte alla integrazione di soggetti in situazione di disagio ed alla prevenzione di situazioni di marginalità.
- 7) Ciascun contributo non può superare il 50% delle spese sostenute dall'associazione per la manifestazione finanziata e risultanti dai bilanci preventivi e consuntivi.

Art. 10

Soggetti e manifestazioni di particolari interesse

- 1) Il Comune riconosce la particolare rilevanza di soggetti operanti in Basilicata nel campo della cultura, spettacolo, sport e attività sociale in relazione alla organizzazione di iniziative e manifestazioni culturali, di spettacolo, sport e attività sociale di interesse locale, nazionale ed internazionale, e ne sostiene l'attività permanente con l'assegnazione di uno specifico contributo finanziario.
- 2) I soggetti sopra indicati saranno individuati dal Consiglio Comunale nell'ambito della Relazione Programmatica di Bilancio.
- 3) L'entità del sostegno annuale non potrà superare il 75% delle uscite verificate nel bilancio consuntivo dal soggetto individuato relativo all'anno precedente.
- 4) I soggetti individuati ai sensi del punto 1 per ottenere il sostegno dovranno, comunque, presentare entro il 31 luglio ai competenti Settori una domanda corredata da:
 - bilancio consuntivo anno precedente e bilancio preventivo dell'anno in corso, regolarmente approvati;
 - relazione dettagliata di tutte le attività programmate;
 - copia della statuto ed indicazione della composizione degli organi sociali.

Art. 11

Contributi alle istituzioni scolastiche

- 1) Il Comune può erogare contributi in favore delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per iniziative orientate:
 - a porre in essere la continuità didattica orizzontale, mediante manifestazioni (mostre, rassegne, spettacoli) realizzate dai ragazzi, di notevole contenuto culturale e volte a valorizzare i luoghi della città;
 - a tutelare il patrimonio storico, artistico, monumentale e archivistico attraverso il volontariato degli studenti finalizzato all'apertura al pubblico di musei, monumenti, biblioteche, archivi, parchi archeologici e naturali.
- 2) Le scuole interessate dovranno presentare domanda al Settore P.I. e Cultura entro il 30 novembre di ogni anno, corredate:
 - dal progetto specifico, approvato dal competente organismo collegiale;
 - dal preventivo di spesa.

Art. 12

Procedure per l'assegnazione dei contributi

- 1) Le istanze per la concessione dei contributi inoltrate entro i termini e con le modalità di cui ai precedenti articoli 9,10,11 sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente.
- 2) Le istanze istruite sono rimesse entro 30 giorni da ciascun settore alla Giunta Comunale, riepilogata in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità di intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive di requisiti prescritti od in contrasto con le norme del presente Regolamento.
- 3) La Giunta entro il 31 gennaio, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale, delle risultante delle istruttorie e dei limiti di spesa previsti in Bilancio rispettivamente per i "Contributi alle attività culturali e di spettacolo", per i "Contributi alle attività sportive" e per i "Contributi alle attività sociali" approva con formale provvedimento il piano di riparto delle contribuzioni per ciascuno dei suddetti settori di intervento.
- 4) Il piano stabilisce l'importo assegnato a soggetti e le iniziative ammesse al contributo e dà atto compiutamente anche dei casi di esclusione e dei relativi motivi.
- 5) Al soggetto ammesso ai contributi, con il provvedimento di assegnazione dell'intervento e previa specifica motivazione, può essere autorizzata l'erogazione di un acconto dell'importo concesso.
- 6) L'erogazione totale od a saldo della somma assegnata viene effettuata dopo la presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta. Se questa risulta inferiore a quella preventiva o comunque minore dell'importo della sovvenzione concessa, quest'ultima viene ridotta in proporzione.
- 7) La documentazione consuntiva deve essere integrata da specifiche dichiarazioni del beneficiario di essere in regola con l'applicazione delle norme in materia previdenziale e fiscale.
- 8) I contributi non possono essere determinati con vincolo di erogazione continuativa e forfettaria per più anni.
- 9) Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
- 10) Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.
- 11) Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualsiasi momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta scritta, che dichiari l'interesse ad accedere agli atti come previsto dall'art. 33/2° comma dello Statuto.

CAPO IV

PATROCINI – CONCESSIONI

Art. 13

Patrocini

- 1) Nei limiti di spesa fissati in sede di Bilancio riguardo alla voce "Patrocini". La Giunta può concedere il patrocinio rispettivamente a convegni e manifestazioni.
- 2) Il patrocinio consiste nel corrispettivo delle spese di pubblicità e/o di affissione e/o del fitto delle sale e strutture e mezzi e/o del montaggio palco.
- 3) Le istanze finalizzate alla concessione dei patrocini devono essere inoltrate al Sindaco di norma almeno un mese prima della manifestazione per la quale si chiede l'intervento e devono essere corredate:
 - dal curriculum delle attività già svolte;

- dalla documentazione idonea a comprovare la finalità dell'iniziativa con l'indicazione dell'onere complessivo da sostenere per la stessa;
 - da una dichiarazione dalla quale risulti se sono stati richiesti o ottenuti, per l'intervento in questione, altri contributi finanziari o altri vantaggi a cura di altri soggetti pubblici o privati. In caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo o vantaggio ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione.
- 4) L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.

Art. 14

Procedura per l'assegnazione di contributi a terzi per opere e attività di competenza comunale

- Per l'accesso ai controlli di cui al comma 2 dell'art. 4 è previsto apposito bando di concorso con le indicazioni delle modalità di partecipazione.

Art. 15

Concessioni

- 1) La gestione di servizi culturali e di spettacolo, sportivi, sociali e la realizzazione di manifestazioni (rassegne, festival, mostre, premi) previste rispettivamente nel Piano per le attività culturali e spettacolo, nel Piano per le attività sportive e nel Piano per le attività sociali, di cui al precedente art. 4 possono essere affidate in concessione a terzi che ne abbiano i requisiti previa indizione di bando di concorso per idee o per idee e realizzazione del progetto.
- 2) Al fine di realizzare la piena utilizzazione da parte dei cittadini delle strutture comunali destinate ad attività culturali e di spettacolo, sociali, sportive, il Comune può concedere a terzi che ne abbiano i requisiti l'uso degli spazi suddetti sulla base di circostanziati progetti temporanei, annuali o biennali, previa indizione di bando di concorso.
- 3) Gli appalti-concorso di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono avere carattere nazionale regionale o cittadino.

CAPO V

INTERVENTI DI ASSISTENZA AI SOGGETTI NON ABBIENTI

- 1) In materia di contributi a soggetti non abbienti, ora affidata alla competenza della Unità Sanitaria e, la disciplina per la concessione dei contributi costituirà oggetto di modifica e di integrazione del presente regolamento da approvarsi se e dopo che il comune dovesse revocare la delega alla USL, salvo comunque particolari disposizioni di legge il cui regolamento applicativo sarà disciplinato con apposito atto deliberativo.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16

- 1) I sostegni eventualmente percepiti ai sensi del presente regolamento devono essere restituiti immediatamente qualora i beneficiari degli stessi cessino di esistere e non realizzino le attività ammesse a contributo o a patrocinio.
- 2) Nelle iniziative e nelle manifestazioni poste in essere dai oggetti sostenuti si potrà fare riferimento al sostegno comunale esclusivamente previa autorizzazione scritta del Sindaco.
- 3) Tutte le iniziative e le manifestazioni finanziate ai sensi del presente Regolamento dovranno risultare, nel materiale a stampa, organizzate “con il contributo del Comune di Potenza” o “con il patrocinio del Comune di Potenza”.
- 4) Le associazioni beneficiarie dei contributi o dei patrocini di cui al presente Regolamento e che instaurino rapporti di lavoro dipendente, sono tenuti al rispetto delle norme contrattuali e assicurative in vigore.

Art. 17

- 1) Il rilascio di copie del presente Regolamento e degli atti ad esso connessi può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede previo pagamento dei soli costi di produzione della copia.

Art. 18

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui a seguito del favorevole esame dell'Organo di Controllo, diviene esecutivo.
- 2) Il Segretario Generale ne dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione di rito.
- 3) Dei contenuti del Regolamento viene data iniziale ed ampia pubblicità nelle forme tali da assicurare specifica e diffusa notizia.

NORMA TRANSITORIA

In fase di prima applicazione le domande di iscrizione agli albi di cui agli artt. 6,7,8 e le domande di richieste di contributi di cui agli artt. 9,10,11 possono essere inoltrate entro 30 giorni per l'iscrizione all'Albo ed entro 60 giorni richiesta dei contributi dell'esecutività del presente provvedimento.